



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

ACCORDO QUADRO TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (d'ora in avanti il "*Dipartimento*") con sede in Roma, Via della Mercede 9, C.F. 80188230587, rappresentata dall'Arch. Maria Grazia Bellisario – Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - giusta delega del Capo Dipartimento Dott. Roberto Marino conferita in data 11 dicembre 2007;

e

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI (d'ora in avanti "*ANCI*") con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dall'Avv. Angelo Rughetti, in qualità di Segretario Generale;

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO

- che con l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili la "questione giovani" diviene uno degli impegni programmatici e degli obiettivi primari del Governo per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate;
- che il lavoro svolto dai Comuni è strategico per l'integrazione reale dei giovani nella vita sociale, economica, culturale e politica del nostro Paese, e che i Comuni rappresentano l'ambito istituzionale e amministrativo in cui prevalentemente si sviluppano gli interventi rivolti ai giovani;
- che l'ANCI è il referente istituzionale dei Comuni Italiani e assicura un'azione di supporto tecnico e di rappresentanza delle istanze delle realtà locali, finalizzata alla definizione di politiche di settore mirate e funzionali;
- che l'ANCI ha istituito, nel proprio ambito, una Commissione per le politiche giovanili con il compito di promuovere e valorizzare le politiche dei comuni rivolte ai giovani;
- che la legge 248 del 4 agosto 2006 ha istituito il "Fondo per le Politiche giovanili" con la finalità "di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi". Al Fondo è stata

assegnata dalla stessa legge una prima dotazione di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni di euro a partire dal 2007;

- che la legge 296 del 27 dicembre 2006 ha integrato il Fondo di 120 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009;
- che la Conferenza Unificata, nella seduta del 14 giugno 2007, ha approvato l'intesa per la ripartizione del Fondo che prevede che una quota parte di 15 milioni di euro all'anno sia destinata a "cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province", e che questi interventi "formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI e UPI";

CONSIDERATO

- che in data 25 ottobre 2006 il Pogas e l'ANCI hanno raggiunto un Accordo Quadro in materia di politiche giovanili finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione e di informazione in tema di politiche rivolte ai giovani che possono concretizzarsi, tra l'altro, nella progettazione e attuazione di interventi di promozione delle potenzialità personali e sociali dei giovani;
- che in data 22 dicembre 2006 il Pogas e l'ANCI hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto la sperimentazione e il cofinanziamento del progetto "Piani locali Giovani che si colloca nel più ampio progetto "Diritti al futuro" realizzato in partnership tra ANCI, la rete ITER e il Forum Nazionale Giovani " e che vede l'adesione di ventisette soggetti individuati tra Comuni e Associazioni di Comuni presenti sul territorio;
- che i Piani locali giovani ,con particolare riguardo alle Città metropolitane ,costituiscono uno strumento programmatico efficace per gestire la complessità delle politiche giovanili che consente , mediante il coinvolgimento di più enti, istituzioni, organizzazioni e altri soggetti collettivi, di armonizzare interessi diversi ed individuare obiettivi comuni per l'attuazione di politiche giovanili orientate allo sviluppo locale, oltre che di accrescere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali;
- che è interesse delle Parti contribuire alla sperimentazione e all'attuazione dei Piani locali Giovani anche nelle Città metropolitane caratterizzate, per estensione territoriale e connotazione sociale, da peculiarità che richiedono una specifica ed autonoma trattazione anche con riguardo agli strumenti di regolazione dei rapporti tra le parti;
- che le città metropolitane di Bari, Bologna,Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nella persona degli Assessori alla politiche giovanili, hanno dichiarato espressamente di voler avviare la sperimentazione di Piani locali Giovani nei termini e secondo le linee guida contenute nel presente accordo;

VISTE

- Le proposte di Piani locali articolate dalle Città metropolitane

**TUTTO QUANTO PREMesso E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE**

Art. 1
(dichiarazione di intenti)

Le "Parti" concordano nel ritenere i Piani locali giovani (di seguito: "PLG") uno strumento programmatico efficace per gestire la complessità delle politiche giovanili delle Città metropolitane (di seguito: le "Città") e che consente, mediante il coinvolgimento di più enti, istituzioni, organizzazioni e altri soggetti collettivi, di armonizzare interessi diversi ed individuare obiettivi comuni per l'attuazione di politiche giovanili orientate allo sviluppo locale, oltre che di accrescere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali.

Intendono a tal fine favorirne l'attuazione individuando gli strumenti più adeguati in considerazione delle peculiarità delle Città e destinandovi risorse finanziarie

Art. 2
(durata e contenuto dei PLG)

-

I PLG da attuare nelle Città hanno durata biennale e mirano : ad accrescere e favorire l'accesso al lavoro, a sviluppare la cittadinanza attiva, a migliorare la qualità della vita dei giovani, ad incrementare lo sviluppo e la fruizione della cultura, ad incentivare i consumi meritori, a favorire lo sviluppo della pratica sportiva, nonché ad avviare, nel rispetto delle sfere di competenza istituzionale , percorsi miranti all'inclusione sociale.

Art. 3
(finanziamento dei PLG)

Il Dipartimento partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 con una somma, a valere sulla quota del Fondo per le politiche giovanili destinata agli enti locali, pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) per il triennio 2007-2009 di cui Euro 600.000,00(seicentomila/00), IVA inclusa, destinati all'ANCI per le attività previste al successivo articolo 4, comma 2.

Le Città destinano ai progetti una quota non inferiore al 30% del valore complessivo del progetto per la prima annualità, e non inferiore al 50% per la seconda annualità

Art. 4
(Attuazione dell'Accordo)

il Dipartimento stipula con le Città apposite convenzioni in cui, fermi restando l'ammontare delle quote stabilite al successivo articolo 5 da destinare alle distinte Città, sono disciplinati, sulla base dei progetti di PLG presentati, i tempi e modalità di attuazione dei progetti medesimi, l'imputazione dei costi ad essi destinate , le

modalità di erogazione alle Città dei contributi finanziari , nonché gli strumenti di rendicontazione previsti.

ANCI assicura il monitoraggio dei PLG , anche mediante affidamento a soggetti terzi dotati di adeguata competenza e provata esperienza, e comunque garantendo uniformità di criteri, tempi, e metodi con riguardo a tutte le Città.

ANCI trasmette al dipartimento i risultati dell'attività di monitoraggio.

Con successivo accordo da stipulare tra il dipartimento e ANCI saranno disciplinati dettagliatamente modalità, tempi, e strumenti per l'attuazione del presente accordo con specifico riguardo alla attività di monitoraggio dei PLG .

Art. 5

(ripartizione delle risorse)

Le risorse provenienti dal Fondo per le politiche giovanili, nell'ammontare stabilito all'articolo 3, comma 1 e quale contributo all'attuazione dei PLG , sono ripartite tra le Città come segue: Bari: Euro372.000; Bologna: Euro 380.000;Cagliari: Euro 372.000; Catania: Euro 372.000; Firenze: Euro 380.000; Genova: Euro 380.000; Messina: Euro 372.000; Milano: Euro 400.000;Napoli: Euro 400.000; Palermo: Euro 380.000; Roma: Euro448.000; Torino: Euro 400.000, Trieste: Euro 372.000; Venezia: Euro372.000.

Per l'anno 2007, a titolo di partecipazione per le attività preliminari di studio, esame ed elaborazione dei PLG, sono riconosciuti alle Città , a valere sullo stanziamento complessivo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) al netto del finanziamento a favore di ANCI, i seguenti importi:

Bari: Euro36.000,00; Bologna: Euro40.000,00; Cagliari: Euro36.000,00.; Catania: Euro 36.000,00; Firenze: Euro 40.000,00.; Genova: Euro40.000,00.; Messina: Euro 36.000,00; Milano: Euro 50.000,00.; Napoli: Euro50.000,00; Palermo: Euro 40.000,00.; Roma: Euro 74.000,00; Torino: Euro 50.000,00; Trieste: Euro 36.000,00; Venezia: Euro 36.000,00.

Art. 6

(Durata ed efficacia)

il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione, previa avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo, e avrà durata fino al 31 dicembre 2009. Può essere rinnovato su espressa dichiarazione delle Parti